

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

gese quell'articolo sarebbe proprio un esautorare l'azione governativa.

Il principio che sostiene la Commissione teoricamente può avere il suo valore: ma quando dalla teoria si scende alla pratica, i principii teorici si modificano, si temperano; patiscono delle eccezioni.

E l'eccezione, nel nostro caso, che si vorrebbe sancita per legge, formerebbe una regola che non perturba minimamente l'ordinamento amministrativo, non ne guasta l'euritmia. Ed è tutto nell'interesse del servizio pubblico e dello stesso funzionario governativo.

Sta bene, ad esempio, che nello istituire le intendenze di finanza si sia disposto che in una città debba esservene una di prima classe, in un'altra una di seconda categoria, in ragione delle funzioni e dei servizi maggiori o minori che si hanno a disimpegnare.

E così dicasi delle prefetture del regno. Ma quando, ad esempio, in una città di prima categoria occorre che vi sia un funzionario che abbia requisiti speciali, che non si possono sempre riscontrare in tutti, indistintamente dovrà il ministro procedere in ragione di anzianità? Non sarebbe questa una disposizione contraria al principio stesso a cui si informa tutta la legge?

Se si fosse operato in tal senso, quante volte non si sarebbe compromesso il pubblico servizio.

In Roma vi è un'intendenza di prima classe. Ma il ministro aveva bisogno di un funzionario energico, avveduto, sagace, solerte, e questo funzionario dove è andato a cercarlo? Lo ha cercato, e lo ha rinvenuto in un intendente di terza classe che da Novara ha chiamato a Roma, e il servizio ha preso il suo andamento più regolare e più spedito. E così si dovette procedere per Torino. In quella città vi è una prefettura di prima classe, a cui è assegnata una indennità di rappresentanza di 40,000 lire.

Ma vi erano condizioni politiche e amministrative, per cui abbisognava un funzionario oculato, prudente, solerte; e che cosa si è fatto? Si è chiamato un prefetto di terza classe, si è mandato a Torino, e si è ottenuto lo scopo che voleva raggiungere il ministro.

Del resto con questa legge che cosa facciamo? Con tanti Consigli l'azione ministeriale è pressochè inceppata. Vogliamo ancora togliere al ministro la facoltà di valersi d'impiegati di sua fiducia, d'impiegati che meglio rispondano ai suoi concetti? E che diverrebbe la responsabilità ministeriale?

Quindi io ripropongo ed appoggio la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio contro la modificazione della Commissione.

LUGLI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni emesse dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha osservato che dalla soppressione di quest'articolo potrebbe derivare un danno allo svolgimento dell'amministrazione pubblica, la Commissione ritira la sua proposta, ed ammette che si restituisca nel progetto l'articolo 7 ministeriale.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'articolo, che ora è divenuto *sesto*. Ne do lettura:

« Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio. »

(È approvato.)

« Art. 7. La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado, e nello stesso grado dalla classe, e a parità di grado e di classe dall'anzianità. »

A quest'articolo l'onorevole Mancardi ha fatto la seguente aggiunta:

« Non possono essere contemporaneamente impiegati nello stesso ufficio gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. »

La Commissione accetta?

LUGLI, *relatore*. La Commissione non può accettare questa aggiunta, anzi pregherebbe l'onorevole Mancardi a ritirarla.

Si comprende benissimo che là dove devono avvenire delle elezioni per votazione, queste restrizioni sono ampiamente giustificate; ma quando si tratti di coprire un posto od un impiego, io veramente non saprei vedere quali inconvenienti potrebbero derivare, che in un ufficio vi sia il suocero od il genero, il padre ed il figlio.

Quest'aggiunta contiene una restrizione così larga che io pregherei l'onorevole Mancardi di ritirarla.

PRESIDENTE. La Commissione avendo dichiarato di non accettare l'aggiunta dell'onorevole Mancardi, domando se la medesima sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7, e ne do nuovamente lettura:

« La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado, e nello stesso grado dalla classe, e a parità di grado e di classe dall'anzianità. »

(È approvato.)

« Art. 8. La qualità d'impiegato civile si perde: per la perdita della nazionalità italiana; per dimissione volontaria; per dispensa dal servizio; per collocamento a riposo; per revocazione; per destituzione. »

PIERANTONI. Chiedo di parlare.